

La presente autorizzazione è stata affissa per estratto all'Albo Pretorio in data 24/04/2024 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Perrero, 24/04/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE
SOLARO Dr. Graziano**

COMUNE DI PERRERO

Piazza Umberto I, n° 10 - 10060 Perrero - Tel. 0121 808808 - Fax 0121808758

ufficio tecnico

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO SUL SUOLO E NEL SOTTOSUOLO DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ABITATIVI, ATTIVITA' ALBERGHIERA, TURISTICA, SPORTIVA, RICREATIVA, CULTURALE, SCOLASTICA E COMMERCIALE

pratica n. 265/2023
autorizzazione n. 264 del 24/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista l'istanza di autorizzazione allo scarico di acque reflue presentata dalla Sig.ra Botello Maria Luisa Rosa Vittoria nata in Torino il 20/06/1953 residente in Torino, Strada del Pascolo n. 43 in qualità di proprietario del fabbricato sito in Borgata Lorenzo 2;

Preso atto che la richiesta è riferita allo scarico nel sottosuolo del terreno individuato catasto terreni alle particelle n. 988 del Foglio di mappa n. 6 Sez. Maniglia, delle acque reflue provenienti dal fabbricato sito in Borgata Lorenzo 2;

Visti gli elaborati tecnici e la relazione geologica allegati all'istanza;
Accertato che l'istanza è completa di tutti gli elementi richiesti;
Viste le Leggi Regionali 26/03/1990, n. 13 e 03/07/1996, n. 37 recanti disposizioni in materia di scarichi civili e di pubbliche fognature;
Vista la Legge Regionale 30/04/1996, n. 22;
Vista la Legge Regionale 07/04/2003, n. 6;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 13-9588 del 09/06/2003;
Visto il D.lgs 18/08/2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152.

AUTORIZZA

La Sig.ra Botello Maria Luisa Rosa Vittoria nata in Torino il 20/06/1953 residente in Torino, Strada del Pascolo n. 43 in qualità di proprietario del fabbricato sito in Borgata Lorenzo 2 nel sottosuolo del terreno individuato in catasto terreni alle particelle n. 988 del Foglio di mappa n. 6 Sez. Maniglia, conformemente all'istanza presentata e subordinatamente alle seguenti prescrizioni e salvo i diritti di terzi:

PRESCRIZIONI GENERALI

1. I reflui scaricati dovranno rispettare i parametri di cui all'allegato 1 della L.R. n. 13/90 (prescrizione utilizzabile in caso di scarico in corpo idrico superficiale) oppure lo scarico dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 5 della Delibera del Comitato dei Ministri del 04/02/1977 sia per quanto riguarda i sistemi di depurazione sia le modalità di effettuazione dello scarico (prescrizione utilizzabile in caso di scarico su suolo).
2. Lo svuotamento di fanghi e crosta della vasca "biologica", dei sedimenti della vasca chiarificatrice nonché dei grassi ed oli della vasca grassatrice dovrà avere luogo tramite ditte autorizzate al trasporto e allo smaltimento finale (ai sensi della D.lgs 05/02/1997 n. 22). Lo svuotamento dovrà essere effettuato almeno una volta all'anno conservando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei residui per esibirla a richiesta degli organi di controllo. Oltre ad essere sempre garantita l'accessibilità ai pozzetti appositamente predisposti, sarà cura del titolare della presente autorizzazione verificare che non vi sia intasamento del pietrisco o del terreno sottostanti al pozzo assorbente e che non si manifestino impaludamenti superficiali nella zona circostante. E' vietato lo scarico su suolo delle sostanze indicate al paragrafo 2.1 Allegato 5, D.lgs n. 152/99 (prescrizione da utilizzarsi in caso di scarico su suolo)
3. Lo svuotamento di fanghi e crosta della vasca "biologica", dei sedimenti della vasca chiarificatrice nonché dei grassi e oli della vasca grassatrice dovrà avere luogo tramite ditte autorizzate al trasporto e allo smaltimento finale. Lo svuotamento dovrà essere effettuato almeno una volta all'anno conservando documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei residui per esibirla a richiesta degli organi di controllo. te.
4. L'eventuale modificazione dell'impianto di trattamento, nonché la diversa destinazione dell'insediamento, dovranno essere notificate preventivamente, presentando nuova istanza autorizzativi agli organi competenti o comunicando l'eventuale cessazione dello scarico dello scarico a seconda dei casi.
5. La durata della presente autorizzazione è limitata ad anni quattro; entro un anno dalla scadenza dovrà essere presentata domanda di rinnovo dell'autorizzazione. Fermo restando quanto previsto dagli art. 45, comma 11 del D.lgs n. 152/99, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 6/2003, l'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di 4 anni dalla data di rilascio, qualora le autorizzazioni si riferiscano agli scarichi provenienti da:
 - ◆ Insediamenti adibiti ad abitazione;
 - ◆ Insediamenti adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa culturale, scolastica e commerciale;

- ◆ Insediamenti in cui si svolgano con carattere di stabilità e permanenza attività di produzione di beni e prestazioni di servizi i cui scarichi termali provengano esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;

6. In caso di inosservanza anche parziale, di quanto sopra prescritto, saranno applicate le sanzioni di legge e l'autorizzazione potrà essere sospesa e/o revocata.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. I liquami trattati devono essere esclusivamente quelli provenienti dall'insediamento adibito ad abitazione: acque nere provenienti dai w.c. e acque grigie provenienti dai lavabi, lavatrici, lavastoviglie, ecc., con esclusione di immissione delle acque meteoriche (acque bianche); il trattamento minimo dovrà essere garantito attraverso le fasi di:
 - sedimentazione primaria, chiarificazione e digestione fanghi in vasca "biologica" settica di tipi Imhoff, per le acque nere;
 - sedimentazione primaria, rimozione degli oli e dei grassi in vasca grassatrice per le acque grigie;
 - sedimentazione finale in vasca chiarificatrice per le acque nere e grigie;
2. La distanza tra il fondo del pozzo assorbente ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore a 2 metri; la falda non potrà essere utilizzata a valle per uso potabile o domestico e per irrigazione di prodotti mangianti crudi a meno di accertamenti chimici e microbiologici e conseguentemente certificazione della potabilità. Tra il pozzo assorbente e una qualunque condotta, serbatoio o altra opera destinata a servizio di acqua potabile dovrà essere garantita una distanza minima di 50 metri.

Perrero, 24/04/2024

Il responsabile del servizio

